Codice A1816B
D.D. 14 settembre 2021, n. 2669
DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNA675 (pertinenza) - Rinnovo Concessione (Rep. n. 2459 del 15/05/2013) per mantenimento dell'occupazione area demaniale (superficie di m2 5.620- ad uso agricolo - seminativo irriguo) lungo il Fiume Po in comune di Revello. Richiedente: ''Società Agricola Elisabetta s.s.'' con sede in Via Colonna, 12 - Costigliole Saluzzo.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2669/A1816B/2021 DEL 14/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNA675 (pertinenza) – Rinnovo Concessione (Rep. n. 2459 del 15/05/2013) per mantenimento dell'occupazione area demaniale (superficie di m^2 5.620- ad uso agricolo – seminativo irriguo) lungo il Fiume Po in comune di Revello.
Richiedente: "Società Agricola Elisabetta s.s." con sede in Via Colonna, 12 – Costigliole Saluzzo.

Premesso che in data 15/05/13, con D.D. n. 1199 è stata assentita alla "Società Agricola Elisabetta s.s" con sede in Via Colonna, 12 – Costigliole Saluzzo la Concessione Demaniale Rep. n. 2459 del 15/05/2013 per l'occupazione di una pertinenza del demanio idrico, individuata presso il Comune di Revello al Foglio 2 in adiacenza al mappale 9, (superficie di m^2 5.620 - ad uso agricolo – seminativo) lungo il Fiume Po.
Vista la domanda di rinnovo presentata per la medesima Concessione in data 27/07/2021.
Vista la dichiarazione rilasciata da Tecnico abilitato in data 27/07/2021 che attesta la non modifica dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni rispetto a quanto già a suo tempo concesso;
Tenuto conto che per quanto concerne gli aspetti idraulici, non essendo intervenute modifiche a quanto già autorizzato, possa ritenersi valido il parere idraulico favorevole, (ex R.D. 523/1904) espresso con nota n. 8648/2013 del 18/03/2013 (P.I. TO9143) dall'A.I.P.O, l'Autorità Idraulica competente sul Fiume Po.
Considerato che, a seguito delle pubblicazioni c/o l'Albo Pretorio del Comune di Revello dal 13/08/2021 al 28/08/2021, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti come comunicato dal Comune con nota datata 30/08/2021 prot n. 7341.
Visto il pagamento delle spese istruttorie in data 13/09/2021.
Effettuata la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con data inserimento del 11/08/2021 ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i..

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione.
Considerato che occorre autorizzare l'occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..
Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 e s.m.i.;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000 e s.m.i.;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i;
- art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i..

determina

- di concedere alla "Società Agricola Elisabetta s.s." con sede in Via Colonna, 12 – Costigliole Saluzzo, il rinnovo della Concessione (Rep. n. 2459 del 15/05/2013) per il mantenimento dell'occupazione area demaniale (superficie di m^2 5.620 - ad uso agricolo – **seminativo irriguo**) lungo il Fiume Po in comune di Revello, come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritto nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;
- di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2029;**
- di stabilire che il canone annuo, fissato in **Euro 561,00 (cinquecento sessantuno/00)** e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte e di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- di dare atto che l'importo di **Euro 561,00 (cinquecento sessantuno/00)** a titolo di canone anno 2021 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;
- di dare atto che l'importo di **Euro 570,00** (cinquecento settanta/00) versato a titolo di cauzione infruttifera (definito nella misura di Euro **1.122,00** - due annualità del canone – a cui vanno dedotti l'importo della cauzione versata alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2459 del 15/05/2013 pari a Euro **552,00**) sarà accertato sul capitolo 64730/2021 e impegnato sul capitolo 442030/202021;

- di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Bozza Disciplinare di rinnovo concessione per occupazione demaniale- PERTINENZA-

CNA675

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2459 del 15/05/2013) per l'occupazione di pertinenza demaniale ad uso agricolo (**seminativo irriguo**), avente una superficie di m^2 5.620, lungo il corso d'acqua denominato Fiume Po in Comune di Revello ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n.14/R e s.m.i..

Richiedente:

"Società Agricola Elisabetta s.s" con sede in Via Colonna, 12 – Costigliole Saluzzo (P.IVA. 03347540043) nella persona del Sig. Ballatore Pier Giovanni, in qualità di legale rappresentante, nato a Cuneo il …….... (C.F…….).

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2459 del 15/05/2013) per l'occupazione di pertinenza demaniale ad uso agricolo (**seminativo irriguo**), avente una superficie di m^2 5.620, lungo il corso d'acqua denominato Fiume Po in Comune di Revello. Il rinnovo della concessione è accordato fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per il mantenimento dell'opera.

Il rinnovo della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con pertinenza di cui all'art. 1, viene accordato a seguito del parere favorevole espresso con nota n. 8648/2013 del 18/03/2013 (P.I. TO9143), l'Autorità Idraulica competente sul Fiume Po ed alla dichiarazione

tecnica a firma di Tecnico abilitato, datata 27/07/2021, relativa alla non modificazione dello stato dei luoghi, allegata al presente disciplinare L'uso delle aree dovrà pertanto avvenire secondo le prescrizioni contenute nel parere idraulico sopra richiamato che viene allegato a far parte integrante del presente disciplinare ed in particolare d**ovrà essere garantita una fascia di rispetto di almeno 10 m dal ciglio di sponda priva di coltivazioni erbacee non permanenti e arboree**

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove e pertanto con scadenza al 31/12/2029.** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare il sedime demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o allo stesso sedime demaniale. Il concessionario terrà

l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dell'opera la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 561,00 (cinquecento sessantuno/00).** Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art.6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione

di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 1.122,00 (mille cento ventidue/00).** Preso atto del deposito cauzionale di **Euro 552,00** (c**inquecento cinquanta due /00)**, avvenuto al momento della costituzione della concessione (Rep. n. 2459 del 15/05/2013), il concessionario **è tenuto all'integrazione del deposito cauzionale di Euro 570,00** (cinquecento settanta/00). Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art . 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede della "Società Agricola Elisabetta s.s" con sede in Via Colonna, 12 – Costigliole Saluzzo. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo lì,

Firma del concessionario per l'Amministrazione concedente

_____ Il Dirigente di Settore

Arch. Graziano Volpe